



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

SEZIONE FERIALE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonio Ruffino
dott. Rosanna Angarano
dott. Paola Cesaroni

Presidente
Giudice
Giudice Relatore

all'esito dell'udienza del 09/08/2017
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **11988/2017**;

Tra

SUN WORLD INTERNATIONAL LLC, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Jacobacci, Emanuela Truffo e Luigi Barbiero,

RECLAMANTE

contro

PUGLIA EXPORT FRUITS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Manno

RECLAMATA

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

La Sun World International LLC ha proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa in data 3.7.2017 nell'ambito del procedimento di descrizione ex artt. 121 bis- 129 e ss. C.p.i. avviato su impulso della stessa reclamante e rigettato dal Giudice di prime cure.

Esponeva di essere titolare di un brevetto italiano di nuova varietà vegetale n. 1338, per una varietà di vite denominata "Sugraone".

Lamentava di aver scoperto che la Puglia export fruits s.r.l. aveva commercializzato un tipo di uva, che, sottoposta ad analisi di tipo genetico, era risultata corrispondente alla varietà oggetto di brevetto, in assenza di regolare licenza.

Concesso ed eseguito il decreto inaudita altera parte, con nomina del ctu per la descrizione dei registri contabili, si costituiva la società resistente, contestando la fondatezza del ricorso.

Riservata la causa in decisione, il Giudice rigettava il ricorso cautelare e revocava il decreto cautelare emanato, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Parte soccombente proponeva reclamo, lamentando falsa ed erronea applicazione di legge ed interpretazione di fatti e documenti determinanti per la decisione, nonché indebito riconoscimento delle spese legali.

Insisteva sulla idoneità della prova fornita circa la violazione del diritto di brevetto.

Concludeva chiedendo di riformare integralmente l'ordinanza impugnata, con conseguente conferma del provvedimento di descrizione delle scritture contabili, nei confronti della resistente, relative alla produzione e commercializzazione, distribuzione, esportazione, confezionamento, pubblicizzazione, offerta in vendita e vendita del prodotto illustrato in narrativa e costituente contraffazione del brevetto per novità vegetale n. 1338 NV; annullare o riformare la decisione sulle spese legali e condannare parte reclamata alla refusione delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio la società reclamata, insistendo nel rigetto del reclamo e nella conferma del provvedimento, con vittoria di spese.

All'udienza del 9.8.2017, il Tribunale si riservava per la decisione.

Il reclamo è infondato e viene rigettato.

Parte reclamante, al fine di far valere le proprie pretese nel giudizio cautelare, invoca l'utilizzo dei documenti e degli accertamenti tecnici eseguiti prima e fuori del giudizio, utilizzati nel ricorso introduttivo quale indizio al fine di ottenere la concessione del decreto inaudita altera parte.

Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, al suddetto accertamento tecnico non può riconoscersi alcun valore probatorio, tenuto conto dei seguenti elementi:

- Il ricorrente ha acquistato una confezione di uva bianca, varietà "seedless" dalla società Armonia (società che avrebbe a propria volta acquistato l'uva dall'odierna reclamata) in un esercizio commerciale di Vicenza;
- Lo scontrino di acquisto riporta la dicitura "dolce uva senza semi";
- Il documento attestante l'esame genetico asseritamente compiuto sul campione di uva acquistato riporta l'indicazione "Sublima" quale varietà di uva esaminata.

Ne consegue che, in disparte la valutazione sulla circostanza che l'esame sia stato compiuto unilateralmente da parte ricorrente, prima e fuori del giudizio ed in totale assenza di contraddittorio, con conseguente eventuale valore di prova atipica e di carattere indiziario, difetta in ogni caso qualsiasi elemento in grado di collegare con ragionevole probabilità il campione acquistato all'esame genetico; sussistendo, al contrario, il fondato dubbio che l'esame genetico si riferisca ad una diversa varietà di uva (denominata, per l'appunto, "Sublima").

Nessun valore può, inoltre, riconoscersi alle riproduzioni fotografiche in atti, non potendo certo desumersi da una mera comparazione fotografica l'identità genetica delle due tipologie di uva ivi ritratte.

Quanto, infine, all'eseguito provvedimento di descrizione, l'analisi delle scritture contabili della società reclamata ha evidenziato unicamente la commercializzazione di uva bianca seedless, di uva bianca senza semi o di uva da tavola, senza indicazione della varietà vegetale, con la conseguenza che non è possibile trarre alcun elemento in grado di identificare la tipologia di uva come Sugraone. Ne consegue l'insussistenza del fumus boni iuris della misura della descrizione invocata.

Alle medesime conclusioni è giunto il Tribunale di Venezia, a conclusione del procedimento cautelare introdotto dalla medesima reclamante nei confronti della OP Armonia s. consortile a r.l.

Infine, alcuna censura è opponibile al provvedimento di liquidazione delle spese secondo la regola della soccombenza, avendo parte ricorrente instaurato un giudizio cautelare ed avendo il Giudice fatto corretta applicazione del principio della soccombenza.

Ormai la giurisprudenza di merito ritiene pacificamente applicabili al giudizio cautelare le norme di cui agli artt. 91 e ss. C.p.c., stante il carattere tendenzialmente definitivo del procedimento, allorquando l'instaurazione del giudizio di merito è meramente eventuale e non necessitata dalla natura del provvedimento, come per l'appunto in questo caso.

Si consideri, infine, che la formulazione vigente degli artt. 91 e 92 c.p.c. limita tassativamente i casi di compensazione e che nessuna delle ipotesi contemplate dalla norma ricorre nel caso di specie.

Pertanto, il reclamo è rigettato.

Assorbito l'esame delle ulteriori eccezioni.

Le spese processuali seguono la soccombenza in ossequio ai parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto della natura cautelare del procedimento e dell'assenza della fase istruttoria, riconosciuto il valore indeterminabile della controversia.

Infine, deve darsi atto dell'esistenza dei presupposti previsti dall'art.13, comma 1-quater, DPR 115/02 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M.

• _____ rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;

• _____ condanna la reclamante alla rifusione, in favore della reclamata, delle spese di lite, che liquida in € 3645,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.

• _____ Dà atto dell'esistenza dei presupposti previsti dall'art.13, comma 1-quater, DPR 115/02 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Bari, 9 agosto 2017.

Il Giudice relatore
D.ssa Paola Geronzi

Il Presidente
dott. Antonio Ruffino

Depositato in Cancelleria
Bari, _____ 8 SET 2017

Il Funzionario Giudiziario
LUCIA MONGELLI